

N. [REDACTED]/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE

Il Tribunale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. [REDACTED]/2021 r.g. promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. MATARAZZO
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 80078750587), [REDACTED]
[REDACTED]

RESISTENTE

CONCLUSIONI come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematico pervenuto il 17/2/2021, [REDACTED] deduceva che, dopo aver rifiutato il trasferimento disposto dalla [REDACTED] di cui era dipendente con qualifica di dirigente, dalla sede di Sesto Fiorentino alla sede di Milano, il 3/6/2020 aveva sottoscritto il verbale di conciliazione con cui le parti davano atto della "cessazione del Rapporto di Lavoro per risoluzione consensuale sia stata effettuata in seguito al rifiuto del Dirigente del trasferimento ad altra sede della Società . . .", ma l'Inps aveva poi respinto la sua domanda per la NASpI perché la risoluzione consensuale era "parificata alle dimissioni, a meno che sia nell'ambito di procedura di conciliazione c/o direzione ter. del lavoro ai sensi dell'art. 1 d.l. 92/2012".

Precisava che anche il successivo ricorso alla Direzione era stato respinto perché la risoluzione era stata determinata da "ragioni personali e professionali" e perché, avendo la residenza a Carate Urio (CO), "il trasferimento presso la sede di Milano [REDACTED] risulterebbe condizione di miglior favore rispetto a Firenze".

Ribadiva il suo diritto alla NASpI, stante l'involontarietà dello stato di disoccupazione, in quanto l'accesso al trattamento era espressamente previsto non solo in caso di licenziamento, ma anche in ipotesi di "risoluzione consensuale in seguito al rifiuto del trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico", come da Circolare Inps n. 142 del 29/7/2015, e Messaggio Inps n. 369 del 26/1/2018.

Si costituiva l'Inps ed eccepiva il mancato fondamento della domanda, perché la risoluzione del rapporto di lavoro non era stata determinata dal trasferimento della sede lavorativa da Sesto Fiorentino a Milano, ma da motivi personali e professionali, come riportato nel verbale di conciliazione. Inoltre, a seguito della risoluzione consensuale, aveva ricevuto una cospicua somma, superiore a trecentomila euro, da parte della società, e non aveva fornito alcuna prova di risiedere, di fatto, in provincia di Firenze, in contrasto con le risultanze anagrafiche, da cui risultava che risiedeva a Carate Urio.

All'udienza del 20/7/2021 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti.

Il ricorso appare fondato e dev'essere conseguentemente accolto.

L'art. 3 D. Lgs. 22/2015, riconosce il diritto all'indennità NASpI ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

In ordine al requisito dell'involontarietà della disoccupazione, l'art. 3 co 2 cit. riconosce il diritto all'indennità anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art.7 l.604/1966.

Nel messaggio n. 369 del 26/1/2018 l'Inps ha chiarito che "lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto medesimo, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art.1, comma 40, della legge n.92 del 2012 sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Su tale ultima ipotesi di risoluzione consensuale in esito al rifiuto al trasferimento, come precisato nella circolare INPS n. 108 del 2006, la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici. Pertanto, in tale caso si può riconoscere l'indennità di disoccupazione.

Il riconoscimento all'indennità in detta ipotesi è stato confermato anche con le circolari INPS n. 142 del 2012 in materia di ASpI e n. 142 del 2015 in materia di NASpI.

Si verifica, inoltre, di frequente che nei suddetti casi di risoluzione a seguito di rifiuto del trasferimento da parte del lavoratore le parti (datore di lavoro e lavoratore), in sede di conciliazione, convengono sulla corresponsione a vario titolo, spesso a titolo di incentivo, di somme, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro.

Anche in tali fattispecie - acquisito sulla materia il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - è possibile quindi accedere alla indennità di disoccupazione NASpI, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscono la corresponsione, a favore del lavoratore, di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano".

Ciò premesso, alla ricorrente [REDACTED] con lettera del 25/5/2020, veniva comunicato il suo definitivo

trasferimento, con effetto dal 15 giugno seguente, dalla sede di Sesto Fiorentino alla sede di Milano, [REDACTED] (doc. 4).

Il 27 maggio rifiutava il trasferimento (doc. 5) e il 3 giugno successivo, con verbale di conciliazione in sede sindacale, le parti manifestavano la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con effetto dal 30 maggio precedente (doc 6).

Milano, la nuova sede di lavoro, è sicuramente più distante di 50 km da [REDACTED] (FI), dove [REDACTED] di fatto viveva quando lavorava nella sede di Sesto Fiorentino, e dove intende restare (doc 2).

In ogni caso non si potrebbe giungere a una conclusione diversa anche considerando il Comune di residenza anagrafica, Carate Uriò, che dista anch'esso più di km 50 (per la precisione 61) da Milano, città che non è sicuramente raggiungibile con i mezzi pubblici in soli 80 minuti.

Poiché non ha alcun rilievo né la sede in cui è stato sottoscritto il verbale di conciliazione, in quanto l'art 2113 ult. co cc le equipara tutte tra loro, né la somma liquidata alla ricorrente in sede di conciliazione sindacale, dev'essere accolta la domanda di riconoscimento dell'indennità NASpI, trattandosi di lavoratrice determinatasi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per aver rifiutato un trasferimento ad altra sede dell'azienda distante oltre km 50 chilometri dalla sua residenza abituale nonché anagrafica, neppure mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Poiché l'Inps si è discostato dall'ormai consolidata interpretazione dallo stesso fornita sul diritto alla NASpI nell'ipotesi oggetto di causa, non vi sono ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza per le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

1. condanna l'Inps al pagamento dell'indennità NASpI spettante a [REDACTED] con decorrenza dal 30/5/2020;
2. condanna l'Inps al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore dei difensori della ricorrente, [REDACTED] per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 447 cpc.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Como, 20/7/2021

Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)